

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorat de l'essor économique, de la formation et du travail,
des transports et de la mobilité durable
Département de l'Essor Économique et de l'Énergie
Structure Recherche, innovation et transfert technologique

**Avviso pubblico per il finanziamento di borse di ricerca
da parte di organismi di ricerca aventi sede operativa in
Valle d'Aosta e operanti nel settore "Salute" di cui alla
S3 della Regione autonoma Valle d'Aosta
PR FSE+ 2021/2027**

CODICE 23AH

Codice Scheda: FSE.44406.23AH.0

Sommario

Sommario	2
Art. 1. DEFINIZIONI, NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
Art. 2. FINALITÀ GENERALI	6
Art. 3. SOGGETTI BENEFICIARI	7
Art. 4. DESTINATARI	8
Art. 5. INTERVENTI FINANZIABILI	8
Art. 6. RISORSE DISPONIBILI E LIMITI FINANZIARI	9
Art. 7. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	9
Art. 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	9
Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO	10
Art. 10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	11
Art. 11. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE	11
Art. 12. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE E AVVIO DEI PROGETTI	13
Art. 13. MODALITÀ GESTIONALI	16
Art. 14. OBBLIGHI DEL BORSISTA	17
Art. 15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	18
Art. 16. MONITORAGGIO	19
Art. 17. PROROGA E ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITÀ	19
Art. 18. RENDICONTAZIONE	20
Art. 19. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	22
Art. 20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE	22
Art. 21. TENUTA DOCUMENTAZIONE	24
Art. 22. REVOCA DEL CONTRIBUTO	24
Art. 23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ	24
Art. 24. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	24
Art. 25. TUTELA PRIVACY	25
Art. 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
Art. 27. INFORMAZIONI	25
Art. 28 RECLAMI E DENUNCE	25
Art. 29. RINVIO	26

Art. 1. DEFINIZIONI, NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:

- **Destinatari:** le persone fisiche che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche. Per il progetto di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei borsisti di ricerca, così come declinati al successivo articolo 4;
- **Soggetto proponente:** è il soggetto che propone il progetto presentando la richiesta di finanziamento ed è anche il soggetto che, in caso di approvazione, realizzerà l'intervento. Il soggetto proponente sarà pertanto il titolare del finanziamento e interlocutore dell'Amministrazione regionale. In considerazione di quanto sopra, il soggetto proponente è sempre soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui al punto successivo;
- **Beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per il presente Avviso, il beneficiario è individuato in un Organismo di ricerca avente sede operativa nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, come declinato al successivo articolo 3;
Organismo di ricerca: un'entità (ad esempio, università o centri di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata;
- **Borsa di ricerca:** sostegno economico destinato a laureati e finalizzato a rimborsare lo svolgimento di attività di ricerca sotto la supervisione di un Responsabile scientifico e con finalità di stimolo alla crescita di competenze specifiche nell'ambito della ricerca;
- **SRRAI (Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi):** la SRRAI è, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente Avviso la SRRAI di riferimento è la Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- **Autorità responsabile del Programma:** l'autorità responsabile è individuata nell'Autorità di Gestione del Programma regionale "PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027"

(di seguito PR FSE+) individuata nella Struttura Programmazione Fondo Sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 del 19 ottobre 2022), la Regione autonoma Valle d'Aosta adotta il presente Avviso in coerenza con il quadro normativo sotto richiamato ed in attuazione dello stesso:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022;
- la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, concernente interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in

Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/27 attualmente in via di definizione da parte delle competenti autorità nazionali;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale;
- il Programma regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Valle d’Aosta in Italia (di seguito PR FSE+), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato in occasione della riunione del 16 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 30 giugno 2023 recante “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” e successive mm. e ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto: “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto: “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale europeo n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1673/2021, concernente la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Valle d’Aosta per il periodo 2021/2027, che ha individuato, tra gli altri, il settore specifico “Salute”, e definito le traiettorie di sviluppo, gli obiettivi e i possibili ambiti applicativi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Il presente Avviso assume come riferimento i seguenti elementi programmatici del PR FSE+:

PRIORITÀ 4 - Occupazione giovanile;

Obiettivo specifico: (f)ES04.6 Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+).

Le regole gestionali e le modalità di attuazione e rendicontazione che il beneficiario dovrà rispettare nella realizzazione del progetto, approvato ai sensi dell'articolo 11 del presente Avviso, sono quelle previste nel presente Avviso, nella scheda azione e nelle Direttive regionali di cui sopra.

Art. 2. FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso finanzia l'erogazione di borse di ricerca a giovani laureati, disoccupati, inoccupati o inattivi, da parte di organismi di ricerca aventi sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta e operanti nell'ambito della traiettoria di sviluppo "Medicina personalizzata, di precisione e predittiva" dell'area di innovazione "Salute", di cui alla Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta 2021-2027 approvata con DGR 1673/2021 (di seguito, S3). Tale Strategia, che costituisce un punto di riferimento per la programmazione 2021-2027 nell'ambito delle politiche regionali di ricerca e di innovazione, individua nell'area "Salute" una delle principali sfide del futuro, le cui traiettorie di sviluppo sono orientate, appunto, su tematiche con elevatissimo contenuto di ricerca e innovazione e rappresentano, pertanto, un'opportunità per la crescita dei ricercatori valdostani, nell'offrire loro una prospettiva occupazionale e limitare il fenomeno della "fuga dei talenti" con la conseguente perdita di valore intellettuale utile per lo sviluppo della Regione.

In continuità con quanto finanziato nel periodo di Programmazione 2014/20, l'iniziativa intende qualificare in senso innovativo il settore regionale della ricerca nell'ambito specifico della Salute.

Il finanziamento di borse di ricerca consente, quindi, di rispondere in maniera sinergica a due obiettivi principali: da un lato, costituisce un intervento di alta formazione alla ricerca, che prevede momenti formativi di trasmissione di conoscenze e momenti applicativi in attività di ricerca, assicurando la crescita professionale dei giovani laureati, migliorandone, quindi, le competenze e l'occupabilità. Dall'altro, vuole favorire

l'accrescimento delle conoscenze già sviluppate dai progetti di ricerca realizzati nell'ambito della medicina personalizzata, di precisione e predittiva e contribuire al processo di progressiva integrazione della genomica nella sanità pubblica. Infine, intende favorire l'attrazione nel territorio regionale di giovani laureati che possono contribuire allo sviluppo economico della regione.

Art. 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Avviso è rivolto agli organismi di ricerca aventi sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta operanti nell'ambito della traiettoria di sviluppo "Medicina personalizzata, di precisione e predittiva" dell'area di innovazione "Salute" di cui alla S3. Le attività di ricerca dei borsisti devono essere prevalentemente svolte in suddetta sede o in altra sede messa a disposizione dell'organismo di ricerca nel territorio regionale; è comunque ammesso lo svolgimento di attività di ricerca e formazione anche in altre sedi anche al di fuori del territorio regionale per periodi di tempo limitati e in coerenza con quanto indicato nel "Programma di inserimento dei borsisti" di cui all'art. 8 del presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 4 delle Direttive regionali, i soggetti proponenti possono configurarsi anche come raggruppamenti/partenariati operativi con capofila un organismo di ricerca e partner centri di ricerca e/o università riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, purché, per le finalità dell'intervento che si intende finanziare, sia il capofila a ospitare i borsisti nella sua sede operativa valdostana. I partner devono collaborare per fornire alta formazione ai borsisti.

In caso di raggruppamenti/partenariati deve essere specificato, in fase di presentazione del progetto, il ruolo, le attività e la quota finanziaria di competenza di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del progetto e il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente. Devono essere, altresì, indicate le cause di scioglimento del raggruppamento/partenariato.

Il capofila è il referente unico nei confronti della SRRAI e deve essere autorizzato in particolare a:

- presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
- sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
- coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
- coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.

In caso di raggruppamenti/partenariati già costituiti il soggetto capofila deve essere autorizzato mediante esplicito mandato di rappresentanza.

In caso di raggruppamento/partenariato non ancora formalizzato, al momento della presentazione della domanda di contributo i soggetti proponenti devono dichiarare l'intenzione di costituirsi in associazione temporanea o partenariato indicando il futuro capofila.

La sostituzione di uno dei partner operativi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.

L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato, ovvero tra il capofila e i partner.

I finanziamenti previsti dal presente Avviso per le borse di ricerca sono concessi agli organismi di ricerca nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022) per le attività di tipo non economico.

Art. 4. DESTINATARI

Destinatari dell'intervento in oggetto sono giovani, con un'età massima di 35 anni non compiuti, disoccupati, inoccupati o inattivi, domiciliati nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che siano in possesso di laurea o laurea specialistica/magistrale (di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2014) ovvero titolo equipollente conseguito all'estero. La verifica dei requisiti dei destinatari spetta al beneficiario.

Con riferimento al requisito legato all'età, questo deve essere posseduto dal destinatario al momento della presentazione della domanda di partecipazione in risposta allo specifico bando per la selezione dei borsisti di cui all'art. 12 del presente Avviso.

Con riferimento al requisito legato al domicilio, questo deve essere posseduto dal destinatario al momento dell'inizio dell'attività prevista dalla borsa di ricerca.

Art. 5. INTERVENTI FINANZIABILI

A valere sul presente Avviso è finanziabile un unico progetto che preveda l'erogazione di borse di ricerca afferenti alle tematiche dell'area "Salute", come esplicitato all'art. 2 dell'Avviso e nella Scheda Azione (allegato n. 1 all'Avviso), e coerenti con il documento *Programma inserimento borsisti* di cui al successivo art. 8, a favore dei destinatari di cui all'art. 4 del presente Avviso.

La proposta progettuale deve prevedere un minimo di 8 e un massimo di 15 borse di ricerca e la durata di ciascuna borsa deve essere di minimo 6 mesi e massimo 36 mesi.

Art. 6. RISORSE DISPONIBILI E LIMITI FINANZIARI

Il contributo pubblico massimo concedibile è pari a complessivi euro 1.080.000,00, con risorse a valere sul PR FSE+ 2021/27. Con il presente Avviso sarà finanziato un solo progetto che dovrà avere un valore di importo almeno superiore a euro 200.000,00. Il contributo pubblico approvato in esito alla valutazione di cui al successivo art. 11 costituisce il limite massimo di spesa.

Art. 7. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito del presente Avviso è ammesso il rimborso dei costi diretti, effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario, per lo svolgimento dell'attività prevista nell'ambito di ciascuna borsa di ricerca risultante dal progetto approvato, nel rispetto di quanto disciplinato al successivo art. 13. I costi ammissibili sono riconosciuti a costo reale, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Nello specifico, per ogni borsa di ricerca è riconosciuto al beneficiario un costo mensile massimo pari a euro 2.000,00, da intendersi al lordo degli oneri di legge previsti a carico del beneficiario medesimo.

L'importo erogato per ciascuna borsa di ricerca prevista dal progetto dovrà essere imputato all'interno della voce di spesa "B.2.15 - Erogazione di borse di studio, assegni di ricerca, borse per dottorati" delle Direttive regionali.

Art. 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ai sensi dell'articolo 57 delle Direttive, i progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “Bandi e Avvisi”, previa procedura di accreditamento al sistema. Il formulario dovrà, pertanto, essere inoltrato esclusivamente tramite SISPREG2014. La compilazione sarà guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato.

Unitamente alla proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà allegare il documento *Programma inserimento borsisti* (allegato n. 1 alla scheda azione) in cui vengono specificati, distintamente per ciascun futuro borsista, il profilo professionale richiesto e l'attività di ricerca che dovrà svolgere all'interno del progetto, precisando gli obiettivi e le modalità di raggiungimento degli stessi, il cronoprogramma delle attività e il preventivo delle spese per il suo sostegno economico.

Non sono ammesse la regolarizzazione né l'integrazione del formulario successivamente alla scadenza dei termini di presentazione.

Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale, il proponente invia, sempre attraverso il sistema informativo SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento" che, ai sensi dell'articolo 57 delle Direttive, deve:

- essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto beneficiario proponente (in caso di partenariati, dal legale rappresentante del soggetto capofila);
- pervenire entro il termine di scadenza indicato al successivo articolo 10;
- rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a euro 16,00).

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo il beneficiario potrà scegliere tra le seguenti modalità:

- indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa dovrà essere annullata e conservata agli atti;
oppure
- indicazione sulla domanda del Id. Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>

In caso di progetto presentato da partenariati/raggruppamenti, alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a) dichiarazione relativa alla regolarità contributiva dei soggetti diversi dal capofila contenente i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- b) 1) se il partenariato/raggruppamento è già costituito: l'atto di costituzione e il conferimento del mandato con rappresentanza al soggetto capofila;
2) se il partenariato/raggruppamento non è già costituito: la dichiarazione di intenti di costituirsi in associazione temporanea o partenariato sottoscritta da ciascun partner in cui sia indicato il futuro capofila. L'atto o il documento attestante l'avvenuta costituzione del raggruppamento e contenente l'attribuzione del mandato con rappresentanza deve essere inserito a sistema, tra i documenti del progetto approvato, prima dell'avvio delle attività progettuali di cui al successivo art. 12.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto interessato ovvero sottoscritte in originale,

scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura del soggetto proponente conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.

Le dichiarazioni rese dal soggetto interessato sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

Art. 10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali e della relativa richiesta di finanziamento è fissata per le **ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2024**. La valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 11 verrà avviata successivamente alla scadenza sopra citata. Il procedimento di valutazione delle proposte progettuali si concluderà al massimo entro 60 giorni.

Art. 11. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Le operazioni di valutazione dei progetti presentati sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Dirigente competente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nella sua funzione di SRRAI, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 16 dicembre 2022.

Il processo di valutazione dei progetti presentati si realizza attraverso:

- una fase di verifica di ammissibilità,
- una fase di valutazione tecnica.

Il Nucleo di valutazione effettua la verifica di ammissibilità, tesa a verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali per la partecipazione, il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata. In questa fase la verifica formale e amministrativa è volta a controllare che le proposte progettuali:

- siano pervenute entro la data di scadenza indicata nell'art. 10 del presente Avviso;
- siano pervenute secondo le modalità per la presentazione del progetto stabilite dall'Avviso e nella scheda azione allegata;
- abbiano ad oggetto attività coerenti con quanto previsto dall'Avviso e dalla scheda azione allegata;
- siano presentate da soggetto ammissibile, come specificato all'art. 3 dell'Avviso;
- siano compilate sull'apposito formulario sul sistema informativo SISPEG2014;
- siano complete delle informazioni e della documentazione richieste dall'Avviso e dalla scheda azione allegata;

- siano corredate dalla relativa Richiesta di finanziamento generata dal sistema informativo SISPREG2014 che deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Avviso. Con la sottoscrizione della Richiesta di finanziamento il beneficiario si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali per le spese relative al progetto presentato e a garantire che le spese del progetto non usufruiscono di altri finanziamenti.

Il Nucleo di Valutazione può richiedere di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.

Le proposte progettuali presentate risultate non conformi ai vincoli definiti nel presente Avviso e nella Scheda azione sono escluse dalla successiva valutazione tecnica.

A conclusione delle verifiche relative all'ammissibilità delle proposte progettuali, il Nucleo procede alla valutazione tecnica delle proposte ammissibili, al fine di giudicarne l'idoneità.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei criteri di valutazione riportati nelle tabelle seguenti.

	Peso %
Coerenza esterna	20
Coerenza interna	70
Premialità	10

La coerenza esterna (20%) si articola in:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punti
a. Qualità dell'analisi del bisogno del contesto	<ul style="list-style-type: none"> • descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (max 4 punti); • prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto (max 4 punti); • connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (max 2 punti); 	fino a 10
b. Coerenza strategica e integrazione	<ul style="list-style-type: none"> • coerenza del progetto con il quadro programmatico e normativo (max 2 punti) • collegamento del progetto con altri interventi, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi strutturali o realizzati nel quadro di politiche regionali di settore (max 8 punti) 	fino a 10

La coerenza interna (70%) si articola in:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punti
i. Qualità progettuale	<ul style="list-style-type: none"> • qualità complessiva del progetto in termini di chiarezza espositiva e completezza (max 50 punti) • coerenza tra contenuti e caratteristiche dei destinatari (max 10 punti) 	fino a 60
ii. Significatività della proposta	<ul style="list-style-type: none"> • parità tra uomini e donne (cfr scheda azione, max 4 punti); • prevenzione di qualsiasi discriminazione (cfr scheda azione, max 4 punti) 	fino a 8
iii. Economicità	<ul style="list-style-type: none"> • elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi. 	fino a 2

La Premialità (fino a 10 punti) è un criterio ulteriore di valorizzazione del progetto così articolato:

Criterio di valutazione	Descrizione	Punti
Premialità	<ul style="list-style-type: none"> • proposte progettuali più incisive ed efficaci a rafforzare le sinergie tra il mondo della sanità e della ricerca (cfr scheda azione, max 8 punti) • proposte progettuali che portano soluzioni innovative in materia di promozione ambientale (cfr scheda azione, max 2 punti) 	fino a 10

È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti al soggetto proponente in merito a quanto contenuto nella proposta progettuale, che devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.

I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

Conclusa la valutazione tecnica, il Nucleo di valutazione procede alla conferma o rideterminazione dei costi delle proposte progettuali giudicate idonee. In caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario. Nessun aumento dell'importo pubblico concesso verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite massimo.

Art. 12. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E AVVIO DEL PROGETTO

Il Dirigente competente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nella sua funzione di SRRAI, con proprio provvedimento dirigenziale, prende atto dell'istruttoria e approva l'esito della valutazione dei progetti effettuata dal Nucleo di

Valutazione. L'esito complessivo della valutazione dei progetti è pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta.

A tal fine sono resi pubblici:

- il titolo del progetto approvato e la denominazione del beneficiario;
- l'elenco dei progetti non approvati per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
- l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle cause di esclusione.

Preliminarmente alla concessione del contributo, la SRRAI:

- verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare, la SRRAI non potrà procedere all'assegnazione;
- acquisisce, nei casi previsti, l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La SRRAI, in esito alla valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione, procede alla richiesta del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) e, a seguito dell'approvazione della graduatoria, comunica al beneficiario, tramite PEC, l'esito della valutazione trasmettendo contestualmente il modello di atto di adesione che, ai sensi dell'articolo 59 delle Direttive, dovrà essere ritrasmesso alla SRRAI, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal rappresentante legale del capofila (nel caso di raggruppamenti), attraverso il sistema informativo SISPREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio della comunicazione via PEC, pena la revoca del finanziamento.

Nel caso in cui il beneficiario (il capofila, per i partenariati) sia un soggetto pubblico, è quest'ultimo a dover richiedere il CUP e a comunicarlo tempestivamente alla SRRAI.

Il beneficiario è tenuto a dare avvio alle attività progettuali entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di trasmissione, a mezzo SISPREG2014, dell'atto di adesione firmato. In particolare, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 62 delle Direttive, l'avvio delle attività progettuali coincide con la pubblicazione del Bando di selezione dei candidati borsisti da parte del beneficiario, in quanto è necessario tenere conto, in primo luogo, delle procedure amministrative e delle tempistiche ad esse connesse per la selezione dei borsisti di ricerca, quindi della valutazione dei titoli dei candidati idonei oltre che della sottoscrizione delle relative convenzioni. Tale bando deve rimanere aperto per **almeno 30 giorni naturali consecutivi**. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'avvio di cui sopra mediante l'applicativo informativo SISPREG2014 (sezione Attività - Avvio) preventivamente all'inizio effettivo dell'attività stessa. In tale sezione deve essere allegato il calendario di massima di tutta l'attività programmata, corrispondente al cronoprogramma specificato nel *Programma inserimento borsisti*.

In considerazione della natura dell'intervento finanziato nell'ambito del presente Avviso, non è necessaria la compilazione in SISREG2014 dei seguenti tab previsti all'art. 62 commi 4 e 5 delle Direttive regionali: "Locali utilizzati" e "Calendario puntuale".

La selezione dei candidati alle borse di ricerca dovrà essere svolta mediante una procedura ad evidenza pubblica che garantisca la pubblicità, la trasparenza, l'imparzialità e il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. I criteri e le modalità per la selezione dei borsisti, esplicitati nel *Programma inserimento borsisti* allegato alla proposta progettuale, così come stabilito dall'art. 61 comma 4 delle Direttive regionali, devono tenere in considerazione il profilo formativo del candidato in relazione al programma delle attività che dovrà svolgere.

Della procedura di selezione dovrà essere garantita la tracciabilità in quanto la medesima sarà oggetto di controllo.

Prima dell'avvio delle attività, il beneficiario individua per ogni borsa di ricerca un Responsabile scientifico, la cui competenza di ricerca nell'ambito dell'area scientifica afferente alla borsa è documentata dal Curriculum Vitae, da allegare nel sistema informativo SISREG2014 tra la documentazione del progetto. La stessa persona può svolgere il ruolo di Responsabile scientifico di più borse. La figura del Responsabile scientifico, in quanto esperto in materia, è riconosciuta quale garante dell'attività di ricerca svolta e dei suoi risultati. È dunque assegnata al Responsabile scientifico la validazione delle relazioni di ciascun borsista attraverso la valutazione positiva delle attività di ricerca che sono state realizzate. In particolare, il Responsabile scientifico dovrà valutare l'acquisizione, da parte del borsista, delle conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza scientifica e tecnica, oltre che l'acquisizione di capacità professionali e manageriali coerenti con quanto previsto dal *Programma inserimento borsisti*.

Il beneficiario dovrà inserire i nominativi dei Responsabili scientifici e i relativi CV nell'apposito tab "figure professionali" di SISREG2014. In caso di modifica del Responsabile scientifico, la variazione dovrà essere comunicata alla SRAI tramite l'inserimento del nuovo nominativo e del relativo CV su SISREG2014.

Il beneficiario, prima dell'avvio delle attività di ricerca, dovrà far compilare a tutti i borsisti di ricerca la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico "Europa", "Fondi e Programmi", "Fondo Sociale europeo", "Beneficiari", "Documentazione utile". Sarà cura del soggetto beneficiario inserire, all'interno del sistema informativo SISREG2014, i dati delle domande di partecipazione raccolte prima dell'avvio delle attività di ricerca.

L'avvio delle attività dei borsisti deve essere coerente con il *Programma inserimento borsisti* e comprovato dai documenti che disciplinano i rapporti tra i borsisti e il beneficiario (il capofila, nel caso di partenariati).

Art. 13. MODALITÀ GESTIONALI

La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti connessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Direttive regionali, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Avviso e nella scheda azione.

La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti connessi dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG2014.

In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni, il cui invio non è procrastinabile, dovranno avvenire tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere alla regolare trasmissione a mezzo SISREG2014, non appena disponibile la procedura, laddove previsto.

L'attività del borsista sarà sospesa in tutti i casi previsti dalla legge per gravidanza e puerperio e per congedo parentale. Nel corso della borsa di ricerca, l'attività del borsista sarà, inoltre, sospesa per:

- assenze per malattia superiori a 30 giorni naturali consecutivi;
- eventuali assenze giustificate pari o superiori complessivamente a 30 giorni naturali consecutivi.

I giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia dovranno essere in ogni caso concordati con il Responsabile scientifico di riferimento.

I periodi di sospensione suddetti consentono, conseguentemente, di prorogare la scadenza della borsa di un periodo pari alla durata della sospensione, nei limiti della durata delle attività di ricerca come stabilito all'articolo 17 dell'Avviso. Il beneficiario deve dare evidenza, in sede di rendicontazione, degli eventuali periodi di sospensione.

Nel caso in cui la durata di ciascuna sospensione sia tale da non consentire successivamente al borsista di concludere la propria attività di ricerca entro il termine di cui al successivo articolo 17, saranno riconosciuti e finanziati solo i mesi in cui il borsista ha effettivamente realizzato attività se questi, complessivamente, sono almeno pari a sei e previa validazione della relazione finale da parte del Responsabile scientifico.

Nel caso in cui il borsista di ricerca interrompa la propria attività prima della scadenza naturale della borsa, ai fini del riconoscimento al beneficiario delle mensilità svolte il borsista dovrà produrre una relazione attestante il risultato dell'attività realizzata fino al momento dell'interruzione, che dovrà essere validata dal Responsabile scientifico.

Al fine di garantire continuità alle borse di ricerca, i borsisti che interrompono il decorso della borsa di ricerca possono essere sostituiti dal beneficiario per proseguire l'attività di ricerca afferente alla borsa interrotta. Suddetta sostituzione deve avvenire con candidati borsisti aventi i medesimi requisiti e individuati mediante un bando di selezione pubblica, come previsto dal precedente art. 12.

In caso di validazione dell'elaborato da parte del Responsabile scientifico, al beneficiario verrà riconosciuto il relativo importo riparametrato in base all'effettiva durata della borsa, previo svolgimento di almeno sei mensilità per ciascuna borsa di ricerca prevista dal progetto approvato. In caso di non validazione dell'elaborato da parte del Responsabile scientifico o di interruzione entro i sei mesi dall'avvio dell'attività di ricerca senza la sostituzione del borsista, al beneficiario non verrà riconosciuto nessun importo.

Il godimento della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso a ruoli universitari. La borsa di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici concessi per le stesse attività ed è, inoltre, incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

Art. 14. OBBLIGHI DEL BORSISTA

Il borsista deve:

- svolgere l'attività prevista dalla borsa di ricerca, nel rispetto del progetto finanziato;
- presentare al soggetto beneficiario (al capofila nel caso di partenariati) le relazioni sulle attività svolte:
 - la Relazione conclusiva di cui al successivo art. 18 a conclusione delle attività previste dalla borsa. La Relazione conclusiva dev'essere resa entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'ultimo giorno di attività realizzata,
 - le relazioni intermedie attestanti le attività svolte per il periodo oggetto di riferimento ai fini della presentazione delle rendicontazioni intermedie da parte del beneficiario, e comunque in caso di sospensione o interruzione della borsa di ricerca così come disciplinato dall'art. 13 dell'Avviso.

In tali relazioni, oltre a dare conto delle attività effettuate mensilmente, in coerenza con quanto previsto dal progetto e, in particolare, dal *Programma inserimento borsisti*, il borsista dovrà dare evidenza sia dell'acquisizione di nuove conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza scientifica e tecnica, sia delle nuove capacità professionali e manageriali acquisite.;

- rispettare le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico;
- dare comunicazione scritta al beneficiario della propria volontà di interrompere anticipatamente la borsa di ricerca;

- mantenere in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione per la realizzazione delle attività previste dalla borsa di ricerca e provvedere a eventuali risarcimenti in casi di anomalie e malfunzionamenti derivanti dalla propria attività;
- partecipare alle iniziative e agli eventi per la promozione della ricerca organizzati dall'Amministrazione regionale;
- mantenere, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito della sua attività nel centro di ricerca.

Art. 15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario deve:

- realizzare le borse di ricerca previste dal progetto approvato e richiedere tempestivamente l'autorizzazione per eventuali variazioni alla SRRAI;
- selezionare il borsista secondo i criteri e le modalità previste dal progetto approvato;
- nominare il/i Responsabile/i scientifico/i e comunicarlo/i alla SRRAI secondo le modalità stabilite all'art. 12 del presente Avviso;
- definire con il singolo borsista una convenzione per la realizzazione della borsa di ricerca conforme alle disposizioni del presente Avviso, in particolare con quanto disciplinato dal precedente art. 14, con quanto previsto dal progetto approvato e dal *Programma inserimento borsisti*, e recante l'individuazione del Responsabile scientifico;
- ospitare il borsista garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni e informazioni tecniche funzionali alla realizzazione del progetto;
- monitorare il regolare svolgimento dell'attività;
- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- pagare mensilmente il borsista;
- stipulare adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile a terzi (RCT) al borsista;
- comunicare all'Amministrazione regionale la data di avvio e di conclusione delle attività di ciascuna borsa di ricerca;
- allegare in sede di rendicontazione un riepilogo delle borse attivate che dia atto delle eventuali sostituzioni e sospensioni delle borse;
- ottemperare a tutti gli obblighi in materia di gestione previsti ai seguenti articoli dalle Direttive regionali: articolo 4 (Forme di partenariato), art. 5 (Sistema informativo SISPREG2014), art. 6 (Monitoraggio), articolo 10 (Principi e requisiti di ammissibilità), articolo 11 (Costi diretti e costi indiretti), art. 17 (Garanzie), articolo 20 (IRAP), articolo 21 (Altre imposte e tasse e ritenuta del 4%), articolo 22 (Costi per

i partecipanti), art. 30 esclusivamente comma 1 lettere a, c, e, f, g, i, j, k, l, n, o (Norma generale), art. 31 (Modalità di trasmissione delle informazioni), art. 32 (Raccolta delle informazioni)), articolo 57 (Presentazione dei progetti), art. 59 (Atto di adesione), art. 60 (Pubblicizzazione delle iniziative), art. 61 (Attività di selezione), art. 62 (Avvio dell'operazione e adempimenti connessi con l'avvio delle attività), articolo 63 (Attuazione del progetto), art. 64 (Durata dei progetti), art. 65 (Variazioni di progetto, beneficiario, attività, piano finanziario), articolo 67 (Adempimenti di fine attività), articolo 68 (Gestione delle rinunce), articolo 100 – esclusivamente punto b.2.15 (Macrovoce di spesa), articolo 101 (Preventivo delle spese), articolo 105 (Rendicontazione intermedia), articolo 106 (Relazione finale), articolo 108 (Erogazione di anticipi e acconti), articolo 115 (Facoltà di controdeduzioni).

Art. 16. MONITORAGGIO

Durante l'attività è richiesto lo svolgimento di riunioni annuali di confronto tra i Responsabili scientifici e i referenti della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, al fine di monitorare la coerenza dell'attività svolta dai borsisti con quanto previsto dal *Programma inserimento borsisti* oltre che il regolare svolgimento del progetto medesimo.

Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. I verbali delle riunioni dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Responsabili scientifici e dai referenti della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e tenuti agli atti, nel sistema informativo SISPREG2014, tra la documentazione del progetto.

Art. 17. PROROGA E ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITÀ

Il beneficiario deve rispettare gli adempimenti di fine attività di cui all'articolo 67 delle Direttive. In particolare, le attività previste da ciascuna borsa non possono concludersi oltre il 30 novembre 2029. Ai sensi dell'articolo 64, comma 3 delle Direttive, la data di conclusione del progetto coincide con la data di consegna al Responsabile scientifico della Relazione finale sull'attività svolta dall'ultimo borsista.

Qualora le attività previste dal progetto approvato siano state sospese, ai fini dell'ammissibilità delle spese al finanziamento del PR FSE+, la durata delle borse di ricerca non può comunque andare oltre il termine sopra indicato con la possibilità, per i borsisti, di consegnare al beneficiario la relazione finale di cui all'art. 12 entro e non oltre il 20 dicembre 2029.

Art. 18. RENDICONTAZIONE

Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'annualità 2025, il beneficiario è tenuto a presentare, mediante il sistema informativo SISPREG2014, la rendicontazione intermedia delle spese sostenute nell'anno solare precedente, corredata dalla seguente documentazione, data la peculiarità dell'operazione, in parziale deroga al comma 3 dell'art. 105 delle Direttive:

- prospetto di calcolo della sovvenzione erogabile per il periodo di riferimento di ciascuna borsa considerata;
- copia dei cedolini paga di ogni borsista e dei relativi versamenti a istituti previdenziali e assistenziali per il periodo di riferimento;
- copia dei bonifici bancari e degli estratti conto comprovanti il pagamento delle somme corrisposte ai borsisti;
- gli atti delle procedure pubbliche per la selezione dei borsisti (avviso, graduatoria e simili);
- la convenzione sottoscritta tra il beneficiario e il borsista, recante l'individuazione del Responsabile scientifico;
- una Relazione per ogni singolo borsista di ricerca che ha svolto attività nel periodo oggetto di rendicontazione (in caso di sostituzione del borsista deve essere presentata la relazione per il borsista che ha interrotto la borsa e la relazione del borsista subentrato), attestante il risultato dell'attività di ricerca realizzata nel periodo oggetto di rendicontazione, inviata dal borsista al Responsabile scientifico e da quest'ultimo validata;
- la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, di cui all'art. 105 delle Direttive (allegato n. 2 al presente Avviso);
- un riepilogo delle borse attivate che dia atto delle eventuali sostituzioni e sospensioni delle borse.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 delle Direttive regionali, rimane una facoltà della SRRAI o dell'AdG richiedere eventuali ulteriori rendicontazioni intermedie delle spese sostenute. Nelle ulteriori rendicontazioni intermedie non devono essere riportati informazioni o documenti relativi alla spesa già oggetto delle rendicontazioni precedenti.

Entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, il beneficiario è tenuto a presentare, mediante il sistema informativo SISPREG2014, la rendicontazione finale delle spese sostenute, corredata dalla seguente documentazione ove non già trasmessa precedentemente, data la peculiarità dell'operazione, in parziale deroga al comma 1 dell'art. 106:

- prospetto di calcolo della sovvenzione erogabile per il periodo di riferimento di ciascuna borsa considerata;

- copia dei cedolini paga di ogni borsista e dei relativi versamenti a istituti previdenziali e assistenziali per il periodo di riferimento;
- copia dei bonifici bancari e degli estratti conto comprovanti il pagamento delle somme corrisposte ai borsisti;
- una Relazione conclusiva per ogni singolo borsista di ricerca che ha svolto attività nel periodo oggetto della rendicontazione finale (in caso di sostituzione del borsista deve essere presentata la relazione per il borsista che ha interrotto la borsa e la relazione del borsista subentrato), attestante il risultato dell'attività di ricerca realizzata, inviata dal borsista al Responsabile scientifico e da quest'ultimo validata;
- una Relazione finale attestante lo svolgimento delle attività svolte per l'intera durata del progetto conformemente a quanto previsto dal *Programma inserimento borsisti*, sottoscritta dal beneficiario e validata dai Responsabili scientifici;
- la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, di cui all'articolo 106 delle Direttive (allegato n. 2 al presente Avviso);
- un riepilogo delle borse attivate che dia atto delle eventuali sostituzioni e sospensioni delle borse.

Al fine di permettere le verifiche sul doppio finanziamento, per i documenti sopra previsti, il beneficiario è tenuto a seguire le seguenti indicazioni gestionali:

- i documenti giustificativi di spesa (sia quelli cartacei che quelli originariamente digitali) riportano, ove possibile, il codice CUP dell'operazione;
- i giustificativi di spesa cartacei, nei quali non è possibile riportare le informazioni di cui al primo punto, saranno annullati sull'originale con apposita dicitura che riporti le seguenti informazioni: Programma, codice progetto, il codice CUP dell'operazione, l'importo imputato al progetto;
- nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali nei quali non è possibile riportare le informazioni di cui al primo punto (a titolo esemplificativo, il giustificativo relativo a spese generali, cedolini, F24), viene predisposta una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato al progetto.

Nel caso in cui la conclusione del progetto avvenga alla data del 20 dicembre 2029, come disposto al precedente art. 17, la rendicontazione finale di cui sopra dovrà essere presentata entro i successivi 60 giorni. In questo caso non trovano applicazione i termini previsti dal comma 1 dell'art. 106 delle Direttive, in quanto essendo la conclusione prossima alla chiusura della Programmazione 2021/2027, si rende necessario ridefinire le tempistiche di rendicontazione al fine di consentire lo svolgimento, in tempi congrui, degli adempimenti regolamentari di competenza anche degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di chiusura della medesima Programmazione.

Art. 19. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il contributo sarà erogato secondo il seguente schema:

- 1) fino al 35% del contributo approvato, e comunque non oltre 360.000 euro, a titolo di anticipo, su richiesta del beneficiario, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione;
- 2) a titolo di secondo e terzo acconto, un ulteriore importo per un massimo del 25%, per ciascun acconto, dell'ammontare del contributo approvato, su richiesta del beneficiario, a seguito della verifica della rendicontazione intermedia;
- 3) il restante, a saldo, ad avvenuta verifica rendicontuale finale.

È facoltà del beneficiario optare per l'erogazione dell'intero contributo a saldo finale una volta concluso l'intervento.

Preliminarmente all'erogazione parziale (anticipo e acconti) del contributo l'Amministrazione provvederà:

- a) a verificare la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC;
- b) a verificare la documentazione antimafia del beneficiario, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- c) ad ottenere la presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa rinnovata ogni 12 mesi fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione regionale (art. 108 comma 6 delle Direttive regionali).

Le verifiche previste al precedente punto a) e b) dovranno essere messe in atto anche in sede di liquidazione del saldo finale.

La Regione erogherà al beneficiario il contributo corrispondente al 100% della spesa totale ammessa in esito alle verifiche di gestione da parte del controllore di 1° livello.

Art. 20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

Il riconoscimento della sovvenzione relativamente al progetto di cui al presente Avviso avviene secondo quanto previsto dalle Direttive, salvo quanto diversamente disposto dal presente Avviso, in considerazione della natura del progetto che si intende finanziare consistente, in particolare, in borse di ricerca la cui attività riguarda lo svolgimento della ricerca dei borsisti che, peraltro, non tiene conto del volume orario impiegato e che è finalizzata all'acquisizione di conoscenze e competenze e documentate mediante la consegna di una Relazione finale quale attestazione della ricerca realizzata.

Il beneficiario è tenuto alla realizzazione del numero di borse previsto nella sua proposta progettuale; ogni modifica nel numero e nel contenuto delle borse deve essere preventivamente autorizzata dalla SRRAI. L'aumento del numero di borse e le variazioni di

contenuto non autorizzate sono soggette alla sanzione prevista all'art. 114, comma 5, fattispecie 22 delle Direttive regionali. L'effettuazione di un numero di borse inferiore al numero previsto dal progetto approvato o dall'ultima variazione progettuale approvata dalla SRRAI comporta la revoca del contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto autorizzazione debitamente motivata alla SRRAI, così come previsto dall'art. 22 del presente Avviso. Il rispetto dell'effettuazione del numero minimo è verificato in sede di controllo della rendicontazione finale.

Di seguito si indicano le sanzioni o decurtazioni del contributo, oltre a quelle previste dall'art. 114, comma 5, fattispecie 3-4-15-16-19-20-21-22-27-29-30 delle Direttive regionali applicabili all'iniziativa di cui al presente Avviso.

Fattispecie	Sanzione o decurtazione
Irregolarità nella procedura di selezione del borsista	Revoca della sovvenzione riferita al borsista irregolarmente selezionato
Ottenimento della sovvenzione sulla base di false dichiarazioni del borsista	Revoca della sovvenzione riferita al borsista a cui afferiscono le false dichiarazioni
Mancata sostituzione del borsista che abbia interrotto anticipatamente la borsa con meno di 6 mesi di attività di ricerca effettivamente svolta	Revoca della sovvenzione riferita alla borsa di ricerca
Perdita dei requisiti del destinatario della Borsa di ricerca durante la realizzazione dell'attività di ricerca	Non riconoscimento della sovvenzione per le restanti mensilità afferenti al borsista dalla data di perdita dei requisiti, se rendicontate
Valutazione non positiva del Responsabile scientifico sulle attività svolte	Revoca della sovvenzione riferita al borsista per il periodo relativo alla valutazione negativa
Incompleta o incomprensibile compilazione delle Relazioni di attività	Non riconoscimento di tutte le spese riferite alle attività delle quali non sia garantita la corretta documentazione
Mancata trasmissione dei dati di monitoraggio e della documentazione richiesta entro i termini stabiliti	Facoltà di sospensione di qualsiasi pagamento a favore del beneficiario. In caso di inadempimento, previa diffida, revoca del finanziamento.
Mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto	Sospensione della sovvenzione e diffida ad adempiere

Art. 21. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario dovrà attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE n. 1060/2021, relativamente alla disponibilità dei documenti a favore degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo relativamente alla conservazione, da parte del beneficiario, dei documenti contabili per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario e a quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile.

Art. 22. REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione regionale si riserva di revocare, anche parzialmente, il contributo qualora venga riscontrata una sostanziale difformità tra quanto previsto nel progetto approvato e quanto effettivamente realizzato.

Inoltre, il finanziamento è soggetto a revoca nei seguenti casi:

- presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione da parte del beneficiario;
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- mancata riconsegna dell'atto di adesione nei termini previsti dall'art. 12 del presente Avviso;
- altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
- inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- mancato avvio delle attività nei termini previsti;
- realizzazione delle borse di ricerca in numero inferiore a quanto previsto dal progetto approvato o dall'ultima variazione progettuale approvata dalla SRRAI, senza che il beneficiario abbia richiesto autorizzazione debitamente motivata alla SRRAI.

Art. 23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

Le relazioni sulle attività dei borsisti, costituenti risultato del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzate dai soggetti beneficiari del progetto stesso. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 24. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Reg. (UE) n.1057/2021, dall'art. 47 e 50 del Regolamento

(UE) n. 1060/2021 e dall'allegato IX del medesimo Regolamento (UE), oltre che dalle Direttive regionali in materia.

Il beneficiario è tenuto ad informare i borsisti di ricerca in merito al finanziamento a valere sul PR FSE+ 2021/2027. Pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai borsisti di ricerca deve recare i loghi della programmazione 2021/2027.

Si ricorda che i suddetti adempimenti in materia di informazione e comunicazione sono obbligatori, nonché vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle spese. Il loro rispetto è oggetto di verifica, da parte dei competenti organismi, in occasione dei controlli cui è sottoposto il progetto e, pertanto, eventuali irregolarità possono portare alla rettifica finanziaria del contributo concesso, in funzione della gravità, come disposto dall'articolo 114 delle Direttive, ai punti 3 e 4 delle Sanzioni.

Art. 25. TUTELA PRIVACY

I dati dei quali la Regione autonoma Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, e ss.mm e ii, e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Art. 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Art. 27. INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it". Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico al seguente indirizzo di posta elettronica f.clermont@regione.vda.it.

Art. 28 RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

Art. 29. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019. Non sono applicabili all'intervento di cui al presente Avviso le disposizioni delle Direttive regionali riguardanti, nello specifico, le attività formative a carattere corsuale.